

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4796 del 02/09/2026
Oggetto	FE05A0139 - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA CENTO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE) - ART. 27, 28 E 31 DEL R.R. N. 41/2001 RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MAGNONI MASSIMO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4985 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE05A0139
RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DELLA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA CENTO NEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA (FE) – ART. 27, 28 E 31 DEL R.R. N. 41/2001
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MAGNONI MASSIMO

LA DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";
- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici";

Richiamate:

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 5618 del 20/04/2006, valida fino al 31/12/2005, con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Magnoni Massino (C.F. MGNMSM66M14D548M) la concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea in Via Cento 328 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 27 mappale 92 del Catasto comunale utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 5 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 200 (cod. FE05A0139);

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 989 del 31/01/2006, valida fino al 31/12/2005, con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Magnoni Sergio (C.F. MGNSRG40L19L868K) la concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea in Via Cento 328 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 27 mappale 92 del Catasto comunale utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 2,16 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 6.000 (cod. FEPPA0588);

Viste:

- la domanda di cambio di titolarità della concessione FEPPA0588 presentata dall'Azienda Agricola Magnoni Massimo ed acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG/06/1077013 del 22/12/2006;

- la domanda di rinnovo e unificazione delle concessioni FE05A0139 e FEPPA0588 presentata dall'Azienda Agricola Magnoni Massimo ed acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG/06/1076901 del 22/12/2006, entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato esercitato legittimamente;

Verificato che la richiesta di rinnovo e riunificazione delle due concessioni FE05A0139 e FEPPA0588 si configura come variante sostanziale, prevedendo un aumento sia in volume che in portata dei quantitativi precedentemente richiesti in ambito di rilascio delle concessioni preferenziali, i cui dati salienti sono di seguito descritti:

- prelievo da esercitarsi mediante n.2 pozzi aventi profondità di 100 m (P1) e 90 m (P2);
- ubicazione dei pozzi: Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Cento, censiti al fg. 27, mapp. 91 del Catasto comunale; coordinate UTM-RER X 695.843, Y 968.154 (P1), X 695.848, Y 968.166 (P2); su terreno in uso al concessionario sulla base di contratto di affitto;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 9,6 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 6.214 mc/annui;

Dato atto

- che con nota PG/2025/0073703 del 17/04/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata asincrona per l'acquisizione dei pareri previsti ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 dei seguenti Enti:

- Provincia di Ferrara
- Consorzio di Bonifica Pianura di ferrara

- che essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

Considerato che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

Preso atto sulla base della documentazione tecnica fornita che:

- i due pozzi sono ubicati su terreno in affitto al richiedente distinti al Foglio 27 mappale 91 del Catasto terreni del Comune di Vigarano Mainarda (FE), diversamente da quanto indicato in sede di rilascio delle concessioni preferenziali per i due pozzi (Foglio 27 mappale 92);

- i pozzi vengono utilizzati per uso irriguo agricolo e per trattamenti fitosanitari di un fondo dell'estensione di 11 Ha coltivato a frutteto;

- il volume complessivamente richiesto dai due pozzi è pari a 6.214 mc/anno per una portata di 4,8 l/s per ogni pozzo;

- i prelievi vengono effettuati per un periodo di 8 mesi da aprile a novembre;

Accertato che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1415/2016;

Verificato altresì che il concessionario:

- ha fornito la documentazione attestante la legittimità del cambio di titolarità della concessione FEPPA0588;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato il deposito cauzionale dovuto, pari a € 51,65 in riferimento alla concessione FE05A0139 mediante versamento effettuato in data 14/11/2008 sul c.c. n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna – Presidente Giunta Regionale;

Verificato, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, che le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientra nelle tipologie di cui alla lettera a) ("irrigazione agricola") dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1792/2016;

Dato atto:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), in data 21/07/2026, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;
- che sono state pertanto acquisite, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante, cambio di titolarità e unificazione della concessione FEPPA0588 nella concessione FE05A0139;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

D E T E R M I N A

a) **di assentire** alla Ditta individuale Magnoni Massimo (C.F. MGNMSM66M14D548M), con sede legale in Via Cento n. 330 nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale per unificazione della concessione FEPPA0588 nella concessione FE05A0139 per la derivazione di acque sotterranee ad uso irrigazione agricola come di seguito descritta:

- prelievo mediante 2 pozzi esistenti della profondità di 90 e 100 m;
- ubicazione dei pozzi: Comune di Vigarano Mainarda (FE), Via Cento, censiti al fg. 27, mapp. 91 del Catasto comunale; coordinate UTM-RER X=695.843, Y=968.154 (P1), X= 695.848, Y=968.166 (P2);
- portata massima di esercizio complessiva riferita ad entrambi i pozzi pari a **9,6 l/s**;

- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui **6.214**;
- b) **di stabilire** la scadenza della concessione al **31/12/2035**;
- c) **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 7/08/2026, registrato al prot. PG/2026/146582 del 10/08/2026;
- d) **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a **30,15 €**;
- e) **di dare atto** che il concessionario ha corrisposto la somma di 198,35 € a titolo di integrazione al deposito cauzionale precedentemente versato; il deposito cauzionale complessivo, pari a **250,00 €**, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- f) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) **di stabilire** che i canoni annuali a partire dall'annualità 2027 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);
- h) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- i) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- j) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- k) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- l) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- m) **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- n) **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Tommaso Taticchi Mandolini Borgia, titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- o) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.

140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA DIRIGENTE DELL'AREA DEMANIO IDRICO

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

firmato digitalmente

Area Demanio Idrico

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Ditta individuale Magnoni Massimo (C.F. MGNMSM66M14D548M) codice procedimento **FE05A0139**.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è costituita da due pozzi ubicati in Via Cento 330 su terreno in affitto al concessionario. Le caratteristiche tecniche delle opere di derivazione sono riassunte nel quadro seguente:

	Pozzo P1	Pozzo P2
Dati catastali NCT Comune di Vigarano Mainarda	Foglio 27 Mappale 91	Foglio 27 Mappale 91
Coordinate UTM-RER	X= 695.843 Y= 968.154	X= 695.848 Y= 968.166
Anno di costruzione	1977	1975
Materiale colonna	acciaio	PVC
Diametro	125 mm	125
Profondità	100 m	90
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -88 a -100 m da p.c.	Monofalda, tratto finestrato da -84 a -90 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0630ER-DQ2-PPCS "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore"	0630ER-DQ2-PPCS "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore"
Potenza elettropompa	5,5 kW	5,5 kW
Portata di esercizio	4,8 l/sec	4,8 l/sec
Avampozzo	-	-

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irrigazione agricola, con una portata complessiva di esercizio pari a **9,6 l/s** ed un volume massimo di **6.214 mc/anno**.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- L'importo del canone dovuto per l'anno 2026 è pari a **€ 30,15**.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/conce>

[ssioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento](#), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.
- Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misurazione dei volumi derivati, il canone verrà determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. La parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a **€ 250,00** viene restituito/svincolato alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE05A0139;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione - Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url: [Concessioni OnLine ARPAE](#) (istruzioni indicate alla pagina: [Portale Demanio Idrico — Arpae Emilia-Romagna](#)) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

Solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Ferrara PEC: ferrara@cert.arpae.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- in caso di sostituzione del contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

6.3 Accesso ai luoghi - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.4 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

6.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale, secondo le prescrizioni segnatamente indicate da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo dei pozzi attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

6.8 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica

per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. Art. 6.7 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

12.1 Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

12.2 In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

Il/La sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

c.f. _____, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Data _____

Il concessionario/legale rappresentante
originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.